

Giancarlo Attolini  
dottore commercialista

Proposta Omnibus

Revisione di CSRD, CSDDD e Tassonomia

# Proposta Omnibus

La Commissione Europea ha pubblicato il 26 febbraio 2025 la prima proposta «Omnibus» per la semplificazione degli obblighi che gravano sulle imprese.

La proposta prevede interventi di semplificazione sulla CSRD, la Tassonomia UE, la CSDDD e il CBAM. Nel seguito esporremo un sintesi del contenuto della proposta.

La proposta dovrà ora essere discussa dal Parlamento UE e dovrà essere definito il testo definitivo sulla base del «trilogo» tra Commissione, Parlamento e Consiglio. I tempi prevedibili per arrivare al testo definitivo potrebbero essere di 4-6 mesi.

A questi link è riportato il contenuto integrale della proposta:

- [Omnibus I and Omnibus II](#)
- [Q&Q on simplification omnibus I and II](#)

# Modifiche alla direttiva CSRD – Ambito di applicazione

- La proposta ridurrà l'attuale ambito di applicazione alle grandi imprese con più di 1000 dipendenti (cioè imprese con più di 1000 dipendenti e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore a 25 milioni di euro (a partire dall'esercizio 2027)
  - La proposta omnibus modifica la definizione di grandi imprese della direttiva contabile per aumentare il numero di dipendenti a 1000
- **Wave 1 (quote):** la proposta omnibus non prevede modifiche per le aziende di prima fascia che sono EIP con più di 500 dipendenti (anche qui sarebbe previsto un rinvio all'esercizio 2027, che sarebbe piuttosto incoerente nei Paesi che, come l'Italia, hanno già implementato la direttiva CSRD).
- **Wave 2 (altre grandi aziende):** rinvio di due anni (fino all'esercizio 2027) degli obblighi di rendicontazione per le aziende attualmente nell'ambito della CSRD e che sono tenute a presentare una relazione a partire dal 2026 sull'esercizio 2025.

# Modifiche alla direttiva CSRD – Ambito di applicazione

- **Wave 3 (PMI quotate):** Rinvio di due anni (fino all'esercizio 2027) degli obblighi di rendicontazione per le società attualmente nell'ambito di applicazione della CSRD e che sono tenute a presentare una relazione a partire dal 2027 sul 2026. Di conseguenza, si propone di eliminare la possibilità per le PMI quotate di presentare una relazione basata su una serie di standard più proporzionati (LSME ESRS) e di eliminare l'opzione di rinuncia biennale alla rendicontazione di sostenibilità per le PMI quotate, come conseguenza dell'esclusione di queste società dall'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità.
- **Società non UE:** si propone di modificare l'art. 40 bis per aumentare la soglia di fatturato netto per le imprese di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 40 bis da 150 milioni di euro generati nell'Unione a 450 milioni di euro; inoltre, aumentare la soglia di fatturato netto per una succursale che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis da 40 milioni di euro a 50 milioni di euro e limitare le dimensioni di un'impresa controllata che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis ai criteri per le grandi imprese

# Modifiche alla direttiva CSRD – Standard di rendicontazione

- La proposta omnibus **non modifica la prospettiva di “doppia materialità”**, il che significa che le aziende che rimangono nel campo di applicazione dovranno riferire in merito a come i rischi di sostenibilità influiscono sulla loro attività e al loro impatto sulle persone e sull'ambiente
- Il documento afferma che la UE intende adottare senza indugio un **atto delegato per rivedere la prima serie di ESRS** al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore delle modifiche proposte al quadro di riferimento per la rendicontazione CSRD, con i seguenti obiettivi:
  - ridurre sostanzialmente il numero di datapoint ESRS obbligatori (i) rimuovendo quelli ritenuti meno importanti per la rendicontazione generale sulla sostenibilità, (ii) dando priorità ai punti dati quantitativi rispetto al testo narrativo e (iii) distinguendo ulteriormente tra punti dati obbligatori e volontari
  - chiarire le disposizioni ritenute poco chiare
  - migliorare la coerenza con altri atti legislativi dell'UE
  - fornire istruzioni più chiare su come applicare il principio della (doppia) materialità, per garantire che le imprese riportino solo informazioni rilevanti
  - semplificare la struttura e la presentazione degli standard
  - migliorare ulteriormente l'interoperabilità con gli standard globali di rendicontazione sulla sostenibilità
  - apportare eventuali altre modifiche alla luce dell'esperienza acquisita con le prime relazioni ESRS.

# Modifiche alla direttiva CSRD – Standard di rendicontazione

- **PMI quotate:** poiché i requisiti di rendicontazione sono stati rinviati, si propone anche di abolire l'art. 29c sugli standard per le PMI quotate;
- **Standard settoriali:** si propone di rimuovere l'obbligo per la Commissione UE di adottare standard settoriali
- Non si fa menzione degli standard per imprese non UE

## Limite della catena del valore

- Si propone di **adottare atti delegati** sugli standard di rendicontazione di sostenibilità **per l'uso volontario da parte di imprese non rientranti nell'ambito di applicazione basati sullo standard per le PMI (VSME ESRS) sviluppato dall'EFRAG**
  - tale standard fungerà da scudo, **limitando le informazioni che le aziende o le banche** che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD **possono richiedere alle aziende nelle loro catene del valore** con meno di 1.000 dipendenti

## Modifiche alla direttiva CSRD – Etichettatura digitale

- La proposta specifica **che fino all'adozione di un regolamento delegato per la marcatura dei report di sostenibilità, le imprese non sono tenute a contrassegnare in formato digitale i loro report di sostenibilità.**

## Modifiche alla direttiva CSRD – Assurance

- Si propone che i fornitori di servizi di audit e di assurance prendano in considerazione lo standard VSME ESRS come limite della catena del valore quando effettuano un incarico di assurance. Le disposizioni specificano che i fornitori di assurance, quando preparano il loro parere di assurance, devono rispettare l'obbligo delle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese della loro catena del valore con non più di 1000 dipendenti in media durante l'esercizio finanziario alcuna informazione che vada oltre le informazioni specificate negli standard per uso volontario.
- Invece di un obbligo per la Commissione UE di adottare standard di limited assurance entro il 2026, la Commissione UE **emetterà linee guida di assurance mirate entro il 2026.**
- **Reasonable assurance: verrebbe eliminata la possibilità di passare da un obbligo di limited assurance a un obbligo di reasonable assurance. Ciò dovrebbe far sì che non ci sia alcun aumento futuro dei costi di assurance per le imprese interessate.**
- Nessuna modifica proposta per i fornitori di servizi di assurance.



# Modifiche alla direttiva CSDDD

La Commissione EU propone le seguenti **modifiche chiave**, che **alleggeriscono** significativamente il testo:

- La **due diligence della catena del valore è limitata ai fornitori diretti**: le aziende sono tenute a valutare solo gli impatti dei partner commerciali diretti, a meno che non abbiano “informazioni plausibili” su questioni che coinvolgono partner indiretti.
- **Protezione delle PMI**: le aziende non possono richiedere informazioni ai partner diretti con meno di 500 dipendenti oltre a quanto previsto dagli standard volontari di rendicontazione sulla sostenibilità (articolo 29a della CSRD), tranne quando le informazioni essenziali non possono essere ottenute in altro modo.
- Monitoraggio: la **frequenza del monitoraggio è ridotta da annuale a quinquennale** o quando le misure esistenti non sono più adeguate o efficaci.
- L'obbligo di “**mettere in atto**” un **piano di transizione credibile è stato** eliminato: alle aziende è ora richiesto solo di “adottare” piani con “azioni di attuazione”.
- **Riduzione della definizione di “stakeholder”**: solo gli individui “direttamente” interessati mantengono i diritti; consumatori, gruppi, enti, istituzioni nazionali per i diritti umani e l'ambiente, organizzazioni della società civile sono ora esclusi.

# Modifiche alla direttiva CSDDD

- **Rimozione dell'obbligo di interrompere il rapporto commerciale.**  
**Rimozione del regime di responsabilità civile a livello UE:** ora è lasciato alla discrezione degli Stati membri.
- La **Commissione UE non è più tenuta a prendere in considerazione norme di due diligence personalizzate in materia di sostenibilità per le imprese finanziarie** regolamentate nei servizi finanziari e nelle attività di investimento.
- **Armonizzazione: gli Stati membri non possono introdurre norme più severe** per affrontare le violazioni dei diritti umani e dell'ambiente.
- **Rivedere la tempistica:** la data di pubblicazione delle previste linee guida della Commissione UE sulla due diligence è stata anticipata al 26 luglio 2026. Il termine per l'applicazione della CS3D per il primo gruppo di aziende è stato posticipato al 26 luglio 2028.

# Modifiche al regolamento CBAM

- In primo luogo, la Commissione propone di semplificare il CBAM per i piccoli importatori, per lo più PMI e privati, introducendo una **nuova esenzione de minimis per il CBAM di 50 tonnellate di massa**. Si tratta di importatori che importano piccole quantità di merci CBAM, che rappresentano quantità molto ridotte di emissioni incorporate che entrano nell'UE da paesi terzi. Ciò significa mantenere circa il 99% delle emissioni ancora nell'ambito di applicazione del CBAM, esentando circa il 90% degli importatori.
- Per gli importatori che rimangono nel campo di applicazione del CBAM, le modifiche proposte **faciliteranno anche il rispetto degli obblighi** del CBAM. Ad esempio, semplificando l'autorizzazione dei dichiaranti, il calcolo delle emissioni e la gestione della responsabilità finanziaria del CBAM.
- A ciò si aggiungeranno misure che renderanno il CBAM più efficace, **rafforzando le disposizioni anti-abuso** e sviluppando una **strategia comune anti-elusione** insieme alle autorità nazionali.